

I.3 L'ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E DI UN PIANO DEI CONTI INTEGRATO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO

L'adozione, previa sperimentazione, da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato costituisce l'elemento qualificante degli articoli 38-*bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* e *sexies* della legge 196/2009. Questo impianto contabile si sostanzia nell'introduzione di un sistema di contabilità integrata mediante affiancamento della contabilità economico-patrimoniale, a fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria.

Le finalità della contabilità integrata sono le seguenti:

- l'armonizzazione del sistema contabile delle Amministrazioni centrali dello stato con quelle delle altre Amministrazioni pubbliche. L'adozione infatti di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato è collegata alle analoghe disposizioni emanate per gli Enti territoriali (decreto legislativo 118/2011) e non territoriali (decreto legislativo 91/2011) e al Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle Amministrazioni pubbliche (decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 n.132);
- il consolidamento e monitoraggio nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei dati contabili di bilancio delle Amministrazioni centrali dello Stato;
- la maggiore tracciabilità e trasparenza delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile.

Per dare attuazione alle richiamate disposizioni della legge 196/2009, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140¹¹, relativo all'adozione del piano dei conti integrato per le Amministrazioni centrali dello Stato.

È, altresì, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Ministeriale che ha per oggetto la disciplina della sperimentazione della contabilità integrata e del nuovo piano dei conti prevista dall'articolo 38-*sexies*, al fine di valutarne gli effetti prima della definitiva adozione.

¹¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2018. Per la predisposizione del decreto in questione sono stati acquisiti i pareri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato.

L'ambito di applicazione della sperimentazione è costituito dalle Amministrazioni centrali dello Stato, comprese le loro articolazioni periferiche, che saranno tenute ad utilizzare il sistema integrato di scritture contabili che consente la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e assicura la correlazione delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economico-patrimoniale. Sono escluse dal perimetro di riferimento le Amministrazioni pubbliche di cui di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e le Amministrazioni territoriali rientranti nella normativa prevista del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le quali opera la specifica disciplina di settore.

La sperimentazione è avviata per fasi: dal mese successivo alla pubblicazione del predetto decreto ministeriale, saranno oggetto della sperimentazione le registrazioni degli eventi contabili relativi alle uscite finanziarie e alle componenti economiche negative rappresentate da costi e oneri. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la sperimentazione sarà estesa alle registrazioni degli eventi contabili relativi alle entrate finanziarie e alle componenti economiche positive rappresentate da ricavi e proventi.

Ai fini dell'attuazione della predetta sperimentazione si è proceduto all'individuazione e, successivamente, all'implementazione di nuove funzioni nei sistemi informativi utilizzati per la registrazione delle scritture contabili.

L'adozione a regime della contabilità integrata e del nuovo piano dei conti avverrà in base agli esiti della sperimentazione da cui deriverà, tra l'altro, per il bilancio finanziario, anche la nuova codifica SIOPE, delle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con il modulo finanziario del piano dei conti integrato.

A partire dalla fine del 2018, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha provveduto a divulgare alle Amministrazioni centrali dello Stato i contenuti e i risvolti della sperimentazione. A tal fine si sono svolti dei cicli di presentazione dell'intero progetto con riguardo anche alle implementazioni informatiche che interesseranno sia le Amministrazioni, gli Uffici di controllo della Ragioneria, e gli Ispettorati generali che si occupano del monitoraggio della sperimentazione che avverrà su base infrannuale.

I.4 IL DECRETO LEGISLATIVO 12 SETTEMBRE 2018, N. 116

L'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 aveva previsto la delega¹² al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato. Tale delega è stata esercitata con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90¹³ sul quale è intervenuto successivamente il decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116¹⁴ che reca disposizioni integrative e correttive.

Il decreto correttivo è stato adottato per migliorare alcuni aspetti della riforma sulla base degli esiti emersi nei primi due anni di applicazione.

Nello specifico il provvedimento contiene diverse innovazioni.

Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato. Per migliorare la trasparenza del documento contabile, si dispone che la seconda sezione del disegno di legge di bilancio riporti in allegato un prospetto di sintesi in cui evidenziare, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, la ripartizione della spesa in oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale. Tale prospetto è aggiornato all'atto del passaggio del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. Inoltre, nell'ottica della semplificazione, si estendono alle gestioni unificate le disposizioni che consentono, nelle more dell'assegnazione ai responsabili della spesa, la gestione delle risorse attribuite con la legge di bilancio fino al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento, sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente.

¹² Si ricorda che l'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, conteneva una delega al Governo per emanare uno o più decreti per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

¹³ Tra le novità introdotte dal decreto legislativo 90/2016 rilevano: la revisione delle missioni e dei programmi nonché della classificazione delle spese, sostituendo la distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili e la distinzione tra oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno; la modifica della struttura delle note integrative del disegno di legge di bilancio, nonché di quelle allegato al rendiconto; l'introduzione della contabilità integrata - vale a dire di un sistema di contabilità economico-patrimoniale - in affiancamento alla contabilità finanziaria; la modifica, infine, delle disposizioni inerenti la disciplina delle contabilità speciali, al fine della loro progressiva eliminazione.

¹⁴ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2018.

Iter di aggiornamento delle “azioni”. Si prevede che, ferma restando l’istituzione delle azioni tramite l’elenco riportato nell’allegato 1 dell’apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2016, il relativo aggiornamento possa avvenire sia nella fase di sperimentazione e sia successivamente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, consentendo comunque ai decreti di variazioni di bilancio conseguenti all’approvazioni di nuove leggi di istituire nuove azioni e modificare quelle esistenti. Inoltre, si chiarisce che le Note integrative al bilancio dello Stato siano redatte con riferimento specificatamente alle azioni e non alle unità elementari di bilancio.

Miglioramento dell’iter di rilevazione dei dati da parte delle P.A. ai fini della predisposizione della Nota di aggiornamento al DEF. Si semplifica il processo di predisposizione dell’allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, attualmente denominato “Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali”. L’obiettivo è di migliorare l’attuale iter di rilevazione dei dati da parte delle amministrazioni coinvolte nel processo, nell’ottica di snellire e ottimizzare tutte quelle attività propedeutiche alla predisposizione del documento finale, elevando al contempo la qualità delle informazioni contabili per renderle più esaustive e in linea con i tempi in cui viene presentata la Nota.

Variazione e flessibilità di bilancio. Il decreto correttivo ha operato un affinamento delle norme di flessibilità e di regolamentazione di alcune situazioni contabili a ridosso della chiusura di esercizio. Si conferma il divieto di assumere impegni di spesa a carico dell’esercizio scaduto successivamente alla data di chiusura dell’esercizio finanziario (31 dicembre). Tuttavia si prevede, in via derogatoria, che le risorse assegnate con variazioni di bilancio, adottate con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze e trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, siano conservate tra i residui passivi dell’anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, in determinati casi:

- a) applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell’ultimo quadrimestre dell’anno;
- b) riassegnazione di entrate di scopo, adottate nell’ultimo mese dell’anno;
- c) attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con il predetto decreto di variazione di bilancio del Ministro dell’economia e delle finanze, a seguito dell’adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

Le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, laddove non ricorrano i predetti requisiti, costituiscono economia di bilancio, fatta eccezione per le variazioni compensative apportate tra le unità elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale, finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa da trasmettere alla Corte dei conti entro il 15 marzo.

Entrate finalizzate. Si dispone che, con riferimento alle entrate finalizzate per legge, in apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato, siano illustrati, per ciascun Ministero e unità elementare del bilancio dell'entrata e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute nell'esercizio, in relazione ai servizi e alle attività prestati dalle Amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati, con separata indicazione di ciascuna voce di spesa.

Gestioni contabilità speciali. Al fine di consentire una idonea e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, il decreto legislativo ha introdotto disposizioni utili alla riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio delle medesime gestioni di tesoreria (avvenuta al termine del 2018), prevedendo, tra l'altro, una disciplina transitoria di un anno per Corpi di Polizia e Forze armate che potranno ancora per l'anno 2019 utilizzare un'unica contabilità speciale per ciascun Ministero interessato, limitatamente alle esigenze fronteggiabili con i c.d. "fondi scorta".

Disciplina "fondi scorta". È stata introdotta una disciplina di carattere generale per quei fondi istituiti negli stati di previsione dei ministeri a cui sono attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile, sulla base dei rispettivi regolamenti di organizzazione e contabilità, e gestiti fino al 2018, con limitate eccezioni, su contabilità speciali oggetto di chiusura ai sensi del citato articolo 44-ter della legge 196/2009. Si tratta in sostanza di fondi di bilancio volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito delle funzioni sopra menzionate. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti.

Modifica alla disciplina delle gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale, di cui all'articolo 44-quater. L'aggiornamento ha riguardato l'introduzione anche della fonte regolamentare per l'autorizzazione alla gestione su conti bancari/postali. Nella precedente versione della norma era prevista

solo quella legislativa e quella amministrativa demandata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In quest'ultimo caso le modifiche normative hanno esplicitato in maniera più puntuale i criteri sottesi all'autorizzazione medesima, prevedendo che la stessa è consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione.

In relazione a tali aspetti il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha emanato la circolare n. 28 del 14 novembre 2018¹⁵ e la circolare n. 32 del 7 dicembre 2018¹⁶. La prima circolare ha dettato indicazioni operative in merito alle novità introdotte per le gestioni contabili operanti presso la tesoreria dello Stato o il sistema bancario e postale, nonché in materia di fondi scorta delle Amministrazioni dello Stato. Con la circolare n. 32 sono state fornite indicazioni circa il funzionamento del portale COAS, appositamente istituito per ovviare alle problematiche inerenti la trasmissione telematica da parte delle Amministrazioni Statali centrali e periferiche dei dati sulla rendicontazione delle entrate, delle spese e delle variazioni delle giacenze sui conti correnti bancari e postali. Il portale, che consentirà il diretto inserimento di tali informazioni, è stato messo definitivamente in esercizio il 4 marzo 2019.

Aggiornamento dei principi contabili. Si è provveduto alla riformulazione dei principi contabili contenuti nell'allegato 1 alla legge 196/2009, al fine di renderli coerenti con la nuova impostazione delineata con la riforma e, in particolare, con le disposizioni per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. In un'ottica di coordinamento sono stati presi in considerazione anche i principi contabili generali degli enti territoriali, allegati al decreto legislativo 118/2011. Con il decreto correttivo, vengono riformulati 22 principi contabili generali, rispetto ai 24 principi precedentemente definiti, essendo stati accorpati i principi di continuità, comparabilità e costanza. Le modifiche più rilevanti riguardano il principio della competenza finanziaria e il principio della competenza economica. In particolare, il principio della competenza finanziaria è stato riformulato in buona parte tenendo

¹⁵ La circolare è disponibile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2018/28/Circolare_del_14_novembre_2018_n_28.pdf

¹⁶ La circolare è disponibile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2018/32/Circolare_del_7_dicembre_2018_n_32.pdf

conto delle norme specifiche di contabilità e finanza pubblica che disciplinano il bilancio dello Stato, nelle quali sono ricomprese le innovazioni di carattere normativo collegate alle disposizioni contenute nell' articolo 6 del decreto legislativo 29/2018 riguardanti l'accertamento "qualificato" dell'entrata e quelle relative all'imputazione degli impegni agli esercizi finanziari nei quali l'obbligazione viene a scadenza. Il principio della competenza economica è stato modificato per tenere conto delle specificità proprie del bilancio dello Stato, caratterizzato prevalentemente da una attività di produzione non vendibile e da rilevanti trasferimenti verso altri soggetti del perimetro pubblico e del resto del sistema economico, e delle disposizioni contenute nella legge 196/2009 relative alla maggiore importanza attribuita alla contabilità economico-patrimoniale nell'ambito del previsto sistema di contabilità integrata.

Bilancio di genere. Si istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un comitato deputato alla definizione degli indirizzi metodologici per l'adozione del bilancio di genere.

I.5 LE INNOVAZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

L'armonizzazione dei bilanci delle Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, con esclusione delle Regioni, degli Enti locali, dei loro enti e organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è disciplinata dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Tale decreto prevedeva, tra l'altro, l'adozione di un apposito Regolamento per la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Nel corso del 2018 lo schema di Regolamento, approntato in attuazione al disposto dell'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 91/2011, ha proseguito il suo iter ed è stato sottoposto, come richiesto dalla normativa in vigore, al parere del Consiglio Stato, che, nell'adunanza del 17 gennaio 2019, ha espresso con alcune osservazioni parere favorevole. Lo schema di decreto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo 91/2011, dovrà essere quindi inviato alle Commissioni parlamentari per il prescritto parere.

Sempre con riferimento al processo di armonizzazione degli enti contemplati dal decreto legislativo 91/2011, è utile far presente che nel corso del 2018 è proseguita, da parte di un Gruppo di lavoro dedicato, l'attività finalizzata

all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del medesimo decreto che prevedono l'adozione di un Regolamento concernente l'elaborazione dei principi contabili applicati riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione. In particolare, sono in corso di definizione: il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il principio contabile applicato concernente la competenza economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria nonché il nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili.

Allegato II
Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	29
EXECUTIVE SUMMARY	31
I. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO TERRITORIALE	33
II. OBIETTIVI, RISULTATI E PROSPETTIVE DELLA POLITICA DI COESIONE	37
II.1 LA PROGRAMMAZIONE E Lo stato d'ATTUAZIONE DEL PERIODO 2007-2013	37
II.1.1 LA CHIUSURA DEL CICLO DI PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2007-2013 (FESR E FSE) E I RISULTATI CONSEGUITI.....	37
II.1.2 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE COESIONE 2007-2013	38
II.1.3 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2007-2013	40
II.1.4 I TRASFERIMENTI A VALERE SUL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2007-2013	41
II.2 LA PROGRAMMAZIONE E LO STATO DI ATTUAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI NEL PERIODO 2014-2020	42
II.2.1 LA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2014-2020	42
II.2.2 L'ATTUAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2014-2020	43
II.2.3 LA RIDUZIONE DEL TASSO DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE PER ALCUNI PROGRAMMI OPERATIVI 2014-2020.....	44
II.2.4 LE CONDIZIONALITÀ EX ANTE E I PIANI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO	45
II.2.5 GLI OBIETTIVI TEMATICI E I PROGRESSI REALIZZATI IN RAPPORTO AI PRINCIPALI RISULTATI ATTESI	57
II.2.6 LE STRATEGIE MACROREGIONALI E I PROGRAMMI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA	49
II.3 I PROGRAMMI COMPLEMENTARI	50
II.4 IL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020.....	51
II.4.1 LA PROGRAMMAZIONE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020	51
II.4.2 I PIANI OPERATIVI NAZIONALI.....	53

II.4.3 I PATTI PER LO SVILUPPO	55
II.4.4 I TRASFERIMENTI A VALERE SUL FONDO SVILUPPO E COESIONE	57
II.4.5 FOCUS: LE INFRASTRUTTURE E LE POLITICHE DI COESIONE	59
II.5 STRATEGIE E STRUMENTI DELLE POLITICHE DI COESIONE	64
II.5.1 STRATEGIA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE	64
II.5.2 LA STRATEGIA ITALIANA PER LA BANDA ULTRA LARGA.....	65
II.5.3 LA STRATEGIA PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE.....	67
II.5.4 LA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE	69
II.5.5 CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO PER INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI	70
II.5.6 MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPREDITORIALITÀ E DELLE IMPRESE NEL MEZZOGIORNO	72
<i>II.5.6.1 La misura agevolata Resto al Sud</i>	<i>72</i>
<i>II.5.6.2 Credito d'imposta</i>	<i>75</i>
<i>II.5.6.3 Le zone economiche speciali.....</i>	<i>76</i>
<i>II.5.6.4 Principi per il riequilibrio territoriale.....</i>	<i>77</i>
<i>II.5.6.5 Il fondo crescita dimensionale</i>	<i>78</i>
<i>II.5.6.6 Misure a sostegno della formazione e l'occupazione nel Mezzogiorno</i>	<i>80</i>
<i>II.5.6.6.1 Focus: Incentivo Occupazione Mezzogiorno.....</i>	<i>81</i>
III. STRUMENTI PER SOSTENERE L'ORIENTAMENTO AI RISULTATI NELLE POLITICHE DI COESIONE: MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA	83
III.1 LA MISURAZIONE.....	83
III.2 LA VALUTAZIONE	84
III.3 LA TRASPARENZA	85
IV. LO STATO DEL NEGOZIATO SULLA POLITICA DI COESIONE POST 2020.....	87

PREMESSA

La presente relazione predisposta a cura del Dipartimento per le politiche di coesione, ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2009, integrato dall'art. 7 del decreto legislativo 88/2011, dà conto delle principali attività di programmazione e di attuazione realizzate nel corso del 2018 nell'ambito degli interventi previsti dalle politiche di coesione territoriale, evidenziando i contributi e i risultati conseguiti con le risorse 'aggiuntive' comunitarie e nazionali (Fondi strutturali e di investimento europei e Fondo per lo sviluppo e la coesione), per la promozione e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e per la riduzione dei divari di sviluppo regionale, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (art. 174) e della Costituzione italiana (art. 119, comma 5).

PAGINA BIANCA

EXECUTIVE SUMMARY

Nel 2018 tutti i Programmi operativi (PO) nazionali e regionali cofinanziati del ciclo di Programmazione 2014-2020 sono entrati nella piena operatività. La data del 31 dicembre dello stesso anno ha segnato per tutti i PO approvati nel 2015, ovvero la quasi totalità dei PO FESR, il termine per la prima verifica della certificazione di spesa, secondo la regola dell'N+3, nonché del raggiungimento dei target del *Performance Framework*. In relazione alla spesa i risultati raggiunti hanno consentito di superare ampiamente le soglie previste, grazie ad un rinnovato impulso politico e ad un forte impegno delle Amministrazioni titolari dei Programmi.

Il nuovo Governo intervenuto nel corso del 2018 ha rinnovato l'impegno sulla questione meridionale come questione nazionale e la centralità delle politiche di coesione, con l'istituzione della figura del Ministro del Sud cui sono state attribuite le relative deleghe. È stata confermata la cabina di regia come strumento di cooperazione istituzionale e di programmazione unitaria dei fondi destinati alla coesione, con un ruolo rafforzato in relazione al monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi.

Si è concluso con successo il processo che ha condotto al soddisfacimento delle condizionalità ex ante introdotte nell'attuale ciclo di programmazione quali pre-requisiti all'attuazione, che ha prodotto una diffusa crescita nelle competenze e un maggior coordinamento tra i vari livelli di governo, contribuendo ad una più rapida definizione di piani e strategie in molti settori importanti per lo sviluppo, l'ambiente e l'innovazione sociale, e accelerando il raggiungimento dell'*acquis* comunitario.

Sono stati inoltre rafforzati gli interventi di riequilibrio della spesa ordinaria in conto capitale delle amministrazioni centrali a favore del Mezzogiorno, di sostegno all'imprenditorialità nel Mezzogiorno, di semplificazione, di sostegno alla pianificazione ed alla progettazione, confermando l'obiettivo di puntare sulle politiche nel Mezzogiorno per ridurre i divari e promuovere il rilancio del Paese.

La proposta per il Bilancio UE 2021-2027, il quadro finanziario pluriennale, presentata dalla Commissione europea nel 2018, conferma per il ciclo di programmazione 2021-2027 la centralità delle politiche di coesione per il rilancio della crescita; da fine anno è entrato nel vivo il confronto a livello europeo sul pacchetto normativo proposto dalla Commissione per la definizione della politica di coesione relativa al prossimo periodo di programmazione.

PAGINA BIANCA